



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Settore Manutenzione Patrimonio
Progettazione Opere Pubbliche

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA

PNRR M4C2I1.2: NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI GADANA – 2 LOTTO – FINITURE ED IMPIANTI

CUP B35E22001160001

PREMESSE

Il presente Bando/Disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto gli interventi descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli ulteriori elaborati progettuali.

La presente procedura di gara è indetta, dal Comune di Urbino, che ha conseguito, ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 del D.lgs. n. 36/2023, la qualificazione di terzo livello senza limiti di importo.

Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n.150 del 11.08.2023, dell'importo complessivo di € 464.480,00, di cui un quadro economico per il lotto 2 un importo lavori pari ad € 271.017,30, verificato e validato dall' arch. Mara Mandolini.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 nonché dell'art. 3, comma 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/2023, con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, del medesimo decreto determinato dal massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, con esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023, con le modalità e prescrizioni di seguito specificate.

L'intervento risulta inserito nell'elenco annuale del Programma dei lavori pubblici triennio 2025-2027, annualità 2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 27.12.2024, con i seguenti codici: CUP: B35E22001160001 – CUI: L82004510416202200006.

I lavori oggetto dell'appalto insistono nel territorio del Comune di Urbino (PU) (codice NUTS ITI31).

L'importo complessivo progettuale di € 464.480,00 è finanziato con Decreto Legge n. 1° marzo 2022 PNRR "Rigenerazione Urbana".

Normativa di riferimento:

Il presente bando è redatto in conformità al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" entrato in vigore il 01 Aprile 2023 e divenuto efficace il 01 Luglio 2023, come modificato con D.Lgs. 209 del 31.12.2024, di seguito denominato "**Codice**".

L'ente si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, della Piattaforma telematica denominata "Asmecom" per la gestione delle gare, accessibile dal sito internet: <https://www.comune.urbino.pu.it/amministrazione/bandi-avvisi-e-concorsi> di seguito chiamata Piattaforma.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Urbino, Settore Opere Pubbliche: - Via Puccinotti, 3– 61029 Urbino. Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: arch. Mara Mandolini – Tel. 0722309705.

ENTE COMMITTENTE:

Comune di Urbino, Settore Opere Pubbliche: - Via Puccinotti, 3– 61029 Urbino. Responsabile Unico del Progetto : arch. Mara Mandolini – Responsabile del Settore Opere Pubbliche, Tel. 0722309705, PEC: lavori pubblici.comune.urbino@emarche.it

Procedura telematica

Per l'espletamento della presente procedura, la stazione appaltante si avvale della piattaforma telematica Asmecom e, e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, accessibile all'indirizzo <https://www.comune.urbino.pu.it/amministrazione/bandi-avvisi-e-concorsi>, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nel presente disciplinare di gara e nelle "*Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement* " Asmecom".

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei seguenti manuali di istruzione per gli operatori economici stessi.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement* " che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del

termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *"Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement"*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La **documentazione di gara** comprende gli **Elaborati Progettuali** che compongono il progetto posti a base di gara approvati con deliberazione della Giunta Comunale citata nelle premesse, nonché il presente **Bando di gara/ Disciplinare di gara** e relativi allegati, vale a dire:

- **Modello 1** Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
- **Modello 1 bis** per RTI costituente;
- **Modello 1 ter** dichiarazioni dell'ausiliaria in caso di avvalimento
- **Modello 2** Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- **Modello 3** elenco soggetti art. 94 co.3 del D.lgs 36/2023, art. 85 del D.lgs. 159/2011, dichiarazione assenza di conflitto di interessi;
- **Modello 3 bis** eventuali dichiarazioni personali conflitto d'interessi;
- **Modello** "Tabella costi della manodopera".;
- **Modello** dichiarazione conformità standard sociali
- **Dichiarazione** titolare effettivo
- **Protocollo d'intesa** per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti e concessioni di lavori pubblici ed appalti pubblici di servizi nella Provincia di

Pesaro e Urbino.

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente <https://www.comune.urbino.pu.it/amministrazione/bandi-avvisi-e-concorsi>, alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, sull'Albo pretorio on-line, anche all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma telematica, accessibile dal sito internet: <https://piattaforma.asmecomm.it/>.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'Impresa.

2.2) CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica **entro il 8 luglio 2025 ore 12:00 attraverso la sezione** della piattaforma Asmecomm riservata alla richiesta di chiarimenti, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 **comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 10 luglio 2025, mediante** pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://piattaforma.asmecomm.it/>.

Le risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno comunicate agli offerenti tramite piattaforma e saranno pubblicate anche sul profilo di committente.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. **Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati.**

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al paragrafo "valutazione offerte tecniche

e economiche" avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1) Oggetto:

PNRR M4C2I1.2: NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI GADANA – 2 LOTTO – FINITURE ED IMPIANTI

Obiettivo primario del progetto è quello di realizzare un edificio sostenibile da molteplici punti di vista che tra gli altri comprendono i consumi energetici, il ciclo di vita dell'opera e la sua manutenzione, i materiali utilizzati, l'impatto dell'opera sull'ambiente e il comfort indoor.

Alla luce delle premesse succitate i principali criteri posti alla base della progettazione sono:

- riduzione al minimo dei consumi energetici con obiettivo di realizzare un edificio a energia quasi zero;
- utilizzo dei CAM come fondamentale metodo (parametro) nella scelta delle specifiche tecniche dell'edificio, dei componenti edilizi, del cantiere;
- minimizzazione dell'impatto dell'opera sull'ambiente;
- garantire elevato comfort indoor;

Da tali criteri sono derivate dalle conseguenti scelte su aspetti morfologico-volumetrici e tecnico-costruttivi della nuova struttura, tra cui:

- forma volumetrica dell'edificio compatta, per essere poco disperdente;
- posizionamento delle principali aperture;
- preferenza di posa in opera di tipo "a secco";
- preferenza verso l'utilizzo di materiali riciclati o riciclabili;
- attenzione all'utilizzo di materiali naturali, non pericolosi per l'uomo o l'ambiente;
- uso di fonti di energia rinnovabile;
- adeguato isolamento delle pareti perimetrali e dei solai (con particolare attenzione all'eliminazione dei ponti termici);
- impiego di sistemi di raffrescamento e riscaldamento ad elevata efficienza e integrabili con impianti ad energie alternative e rinnovabili; acciaio/legno.

3.2 Importo a base di gara:

Importo presunto a base di gara : euro 232.013,46 Iva esclusa soggetto a ribasso

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 4.698,11;

Costi della manodopera non soggetti a ribasso: euro 67.555,96

Importo complessivo presunto dell'appalto: € 236.711,57 + Iva esclusa.

Valore stimato dell'appalto: € 236.711,57 ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, in quanto l'Ente committente si riserva la facoltà di ricorrere alle opzioni di cui al successivo paragrafo 3.6.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente committente ha stimato in € 67.555,96 calcolati secondo le indicazioni meglio fornite nello specifico allegato progettuale Stima incidenza manodopera.

I costi della manodopera sono soggetti al ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: CCNL Edilizia e affini.

Per la definizione del costo della manodopera sono stati considerati i prezzi ricavati da analisi, direttamente dal rapporto tra gli importi della manodopera e il totale della voce; direttamente dal Prezzario Marche per quelle voci di prezzo in cui è indicata la quota della manodopera; per le voci del Prezzario Marche in cui non è indicata la quota della manodopera tramite le percentuali stabilite dal Decreto Ministeriale 18 dicembre 1978.

Il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 32 co. 7 dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono:

Lavorazione	Categoria	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara		
					prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)	Avvalimento
Edifici civili e industriali	OG1	si	197.879,74	83,59%	prevalente	Secondo i limiti di legge	si
Impianti tecnologici	OG11	no	38.831,83	16,41%	scorporabile	Secondo i limiti di legge	si

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 6.2. Per i requisiti di qualificazione si applica l'Allegato II.12 del Codice.

Suddivisione in lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto l'esiguo importo dell'appalto già garantisce la partecipazione delle medie piccole imprese e una divisione in lotti pregiudicherebbe il principio del buon andamento e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura".

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. L'anticipazione contrattuale è consentita anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via di urgenza. Si rinvia al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193 per lo schema-tipo "Garanzia fideiussoria per l'anticipazione".

3.4) TEMPO per l'ultimazione dei lavori:

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 146 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Potrà essere effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

3.5. REVISIONE DEI PREZZI

In applicazione degli artt. 9 e 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera o del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Si rinvia al CSA.

3.6. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, che possono contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad **indicare per quali consorziati il consorzio concorre**, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) (consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro) e c) (consorzi tra imprese artigiane) del Codice, è tenuto anch'esso a **indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre**.

Differentemente dai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) (consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro) e c) (consorzi tra imprese artigiane) del Codice, che devono indicare l'impresa consorziata per la quale partecipano, i consorzi di cui alla lettera d) del medesimo articolo (consorzio stabili) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14 (RTI e consorzi ordinari) e dell'art. 67, comma 4 (consorzi stabili) del Codice, il

concorrente che partecipa alla gara, in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la

stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti richiesti dal presente Disciplinare.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione, di cui all'art. 94 del Codice, comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 del Codice, dovrà essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata *prima* della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata *successivamente* alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai fini della presente causa di esclusione, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.vo n. 39/2013, sono considerati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs.vo n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione, l'Ente Pubblico o l'Ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA (qualificazione)

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1) I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 6.1.1) e 6.1.2)

Si precisa che ai sensi dell'art 100 comma 4 del Codice il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale.

6.1.1) Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

In caso di sede in uno degli Stati membri, iscrizione in analogo registro dello Stato di appartenenze secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.1.2) Requisiti di qualificazione

a) Il concorrente deve essere in possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice la qualificazione nella **categoria prevalente OG1, con classifica I o superiore**.

Trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio. Qualora invece l'operatore economico, singolo o associato, sia in possesso di attestato SOA nella **cat. OG1 classifica I** potrà dichiarare la volontà di subappaltare le lavorazioni della predetta categoria entro i limiti massimi di legge (subappalto c.d. "facoltativo").

Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico dovrà dichiarare l'intenzione di avvalersi di altra Impresa qualificata per sopperire ai requisiti mancanti, indicandolo nell'Allegato 1 – Istanza di partecipazione alla gara.

Per i requisiti di qualificazione si applica l'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 12 co. 2 del DL 47/2014 conv. con L. 80/2014.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono considerate inammissibili le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.

Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, ai fini della qualificazione, le imprese ad esclusione delle classifiche I e II devono possedere il sistema di gestione per la qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

Si precisa : qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023. Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento

dei requisiti, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati. Come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione Servizi, subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico".

6.2) Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i Consorzi:

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 deve essere posseduto da:

a) ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b) ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice trova applicazione quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice.

Requisiti di qualificazione

I requisiti di qualificazione di cui al punto 6.1.2 richiesti nel presente disciplinare debbono essere soddisfatti dal raggruppamento nel complesso.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 del Codice i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, **le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.**

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, dell'Allegato II.12 del Codice, per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del Codice, si applicano i commi 1 e 2 del citato articolo 30.

Si ricorda che ai sensi dell'**articolo 2 dell'Allegato II.12** la qualificazione in una categoria abilita l'operatore

economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata **di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la predetta disposizione si applica anche alla mandataria in quanto non è possibile applicare il comma 2 dell'art. 2 ultimo capoverso dell'allegato II.12, che rinvia al requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, dell'Allegato II.12 del Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE (art. 65, comma 2, lettera b) del codice) PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 65, comma 2, lettera c) del codice) E I CONSORZI STABILI (art. 65, comma 2, lettera d) del codice).

Requisiti di idoneità professionale.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto **6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di qualificazione/requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 6.1.2.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

6.4) Subappalto necessario ("qualificatorio" in sede di gara). Non ammesso nella presente procedura

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la/le categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria intenda qualificarsi, tramite subappalto è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (preferibilmente nel DGUE e nell'Allegato 1), **pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio**, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non possieda i requisiti richiesti.

6.5) Subappalto non necessario (“non obbligatorio” in sede di gara)

Il concorrente singolo o raggruppato indica se intende subappaltare parte del contratto a terzi, elenca le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale (Allegato 1 e DGUE), pena la mancata autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione.

Le Imprese aventi sede in uno Stato della U.E., dovranno presentare le documentazioni in base alla normativa in vigore nel proprio Stato di appartenenza.

7) AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari e ciò per le seguenti (anche cumulative) finalità:

- a) per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla Legge o dal presente Disciplinare
- b) per migliorare la propria offerta (“avvalimento premiale”).

Nel contratto di avvalimento, concluso necessariamente in forma scritta, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano obbligatoriamente se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (nel caso di gare affidate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa-qualità/prezzo), non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo e messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità e deve indicare specificatamente le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali messe a disposizione dell'operatore economico. Inoltre, nel caso di “**avvalimento premiale**”, l'operatore economico dovrà redigere e produrre un separato contratto di avvalimento (sempre con la firma scritta obbligatoria) in cui dovranno essere specificate le risorse altrui che serviranno ad ottenere la premialità prevista nel presente disciplinare.

Si precisa che il contratto di avvalimento concluso per la finalità di cui alla lettera a) che precede farà parte della “Busta A documentazione amministrativa” mentre il contratto di avvalimento premiale farà parte della “Busta B Offerta tecnica”.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, **non superiore a dieci giorni**, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

L'ausiliaria, oltre a possedere i requisiti speciali previsti dal Disciplinare e dalla Legge in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento, deve possedere i requisiti previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione dell'allegato “*Modello 1 ter Dichiarazione ausiliario*” e di un proprio DGUE.

La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e

allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al presente Disciplinare.
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al presente Disciplinare.
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Il contratto, quindi, deve riportare in modo puntuale (determinato o determinabile) le concrete risorse organizzative, di mezzi, di personale, di know-how, ecc. messe a disposizione del soggetto ausiliato (cfr. anche Determinazione A.V.C.P. n. 2 del 1° agosto 2012).

Nel contratto di Avvalimento dovranno essere obbligatoriamente specificate in dettaglio, a pena di nullità del contratto, le risorse umane e strumentali oggetto del contratto di Avvalimento stesso, e le prestazioni eseguite dal soggetto ausiliario. Quest'ultimo, inoltre, ai sensi della vigente normativa, deve svolgere la prestazione oggetto del contratto di Avvalimento direttamente, utilizzando le proprie risorse umane e strumentali specificate nel contratto, in adempimento agli obblighi derivante dal contratto di Avvalimento stesso. La Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto svolgerà regolari controlli al fine di verificare il pieno rispetto di quanto sopra specificato.

Si precisa, inoltre, che non è ammesso l'avvalimento di operatore economico ausiliario avente sede in un Paese terzo non firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice.

Nel caso in cui il soggetto indicato come ausiliario non soddisfi un pertinente criterio di selezione o nei suoi confronti sussistono motivi di esclusione, ai sensi dell'art.104, comma 6, del Codice la Stazione Appaltante consente all'operatore economico di sostituire il soggetto ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliario subentrante indicati al paragrafo 15.3. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante il meccanismo del "soccorso istruttorio", la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria. **È altresì sanabile**, con le modalità del "soccorso istruttorio", la mancata produzione o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati entrambi gli elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento – ed è quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione, nel contratto, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario, salvo che essi non siano ricavabili dal contratto.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 5 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di *dieci giorni*, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'**esclusione** del concorrente.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Fermo quanto sopra, si applica l'art.104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 1, lettera d) del Codice e la percentuale subappaltabile è quella riportata nel CSA. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice.

Si ricorda, in particolare, che:

- ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni principali e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria e deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (art. 119, comma 4, lett. b) del Codice);
- in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;
- l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;
- non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Non è ammesso il subappalto a cascata in ragione dell'esiguo importo delle lavorazioni, della loro tipologia, nonché al fine di garantire una migliore gestione del cantiere quale luogo di lavoro, garantendo una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato nel presente disciplinare oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

A tale fine, il concorrente è tenuto a rilasciare, ai sensi degli artt. 11, comma 4, 57, comma 1 e 102, comma 1 del Codice, una dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Vincoli esecutivi e particolari condizioni di appalto - Per l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto quanto segue:

- gli operatori economici, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno espressamente ed irrevocabilmente accettare i vincoli previsti dal CSA.
- si precisa che in virtù dell'art 18 comma 3 lett d) del Codice alla presente procedura non si applica il termine di cd "stand still" di cui al comma 3 del medesimo articolo ed in caso di mancata disponibilità alla stipula, l'aggiudicatario incorrerà in grave responsabilità precontrattuale, con possibile revoca dell'aggiudicazione in danno.
- di aver presa completa conoscenza della circostanza che nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente

appalto sono o potrebbero essere presenti attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012. Qualora le suddette prestazioni lavorative previste dall'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, siano affidate in subappalto e/o tramite sub contratto, l'appaltatore dovrà indicare, prima della loro esecuzione, chi eseguirà le prestazioni medesime. Per tutti i contratti o subcontratti che prevedano lavorazioni per le quali l'art. 1 comma 53 della legge 190/2012 richieda l'iscrizione alla white list, prima del deposito del contratto di subappalto o della comunicazione dei sub-contratti che non sono subappalti, è obbligo dimostrare l'iscrizione del subappaltatore alla white list.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice, per la presente procedura di gara non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla gara non è richiesta l'effettuazione del sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITA', TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA:

13.1 L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatti in lingua italiana e pervenire entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 14 luglio 2025.

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

La procedura di gara si svolge esclusivamente mediante la Piattaforma telematica Asmecomm, per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.

Non saranno quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

A tal fine, i soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a **registrarsi**: accedendo all'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione e che a tal fine è stato inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione.

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo "invio", si avrà un messaggio di: **CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO.**

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore.

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l'operatore economico potrà partecipare inviando la propria offerta, conforme ai modelli allegati.

Per proporre la propria candidatura gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro "PARTECIPA" e seguire le indicazioni presenti sul sito.

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti:

Codice Fiscale dell'Azienda Ragione
Sociale

Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consoziata)

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.

Una volta inviata correttamente l'offerta alla stazione appaltante sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione.

Il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

N.B.: la mancata ricezione della predetta comunicazione è sintomatica della ricorrenza di errore di inserimento e/o mancato perfezionamento della procedura telematica di presentazione dell'offerta. Il semplice inserimento delle offerte sulla piattaforma telematica senza perfezionamento dell'iter di presentazione, non costituisce alcun presupposto né conferisce alcun titolo per la partecipazione alla gara.

La documentazione prevista dall'avviso, sottoscritta digitalmente, dovrà essere contenuta in un file compresso (.zip, .rar, ecc.), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), si ricorda che la firma digitale non ha necessità di allegazione della Carta d'identità. Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della piattaforma contattando l'Help Desk al numero verde 0240031280.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

13.2 Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 13.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 13.1;

Per presentare la busta A della documentazione amministrativa:

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) "Busta A Documentazione amministrativa" all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare, operando secondo la seguente sequenza: scaricare (download) dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto; compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile; sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione/modelli; inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»; firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato; caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente.

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, **ciascun** operatore economico deve presentare e sottoscrivere digitalmente la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e

non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

Per presentare la busta B dell'offerta economica:

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione/modello di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare la dichiarazione riguardante il contenuto dell'offerta economica ;
- sottoscrivere l'offerta economica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti l'associazione;
- per l'offerta economica composta da più files, inserire l'intera documentazione richiesta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta B i file firmati digitalmente.

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera e);

g) una volta completate le operazioni di cui alla lettera e), l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le buste telematiche, ovvero la «Busta amministrativa» e la «Busta dell'Offerta»;

h) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta amministrativa» e delle «Buste dell'Offerta», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

i) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della piattaforma telematica disponibili sull'homepage della stessa.

Sottoscrizione degli atti:

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di

- presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
 - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di *tre giorni* perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve necessariamente essere depositata telematicamente ovvero esclusivamente mediante caricamento del documento in piattaforma telematica.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato (cd. Soccorso istruttorio procedimentale). L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante entro *cinque giorni*. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice (cioè le mere irregolarità formali, non costituenti carenze della domanda ai sensi del predetto art. 101 del Codice) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e s.m.i..

15) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "*Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement* " Asmecommm", disponibile direttamente nella home page della piattaforma telematica.

I plichi da presentare con le modalità previste dal presente disciplinare corrispondono a:

- Busta telematica di cui alla: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- Busta telematica di cui all' "OFFERTA ECONOMICA".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica (se prevista), ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà **causa di esclusione**, in forza del principio di segretezza delle offerte, comportante, come regola, quella per cui non devono essere conosciuti al momento della valutazione dell'offerta tecnica elementi di valutazione di carattere automatico (*ex multis* Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2021, n. 5463; Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 544; Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2819).

La busta virtuale "Documentazione amministrativa" deve contenere la seguente documentazione:

- 1) Modello A Istanza di partecipazione e autodichiarazioni;
- 2) Modello DGUE;
- 3) (eventuale) dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di RTI costituende (Modello 1 bis);
- 4) (eventuale) dichiarazioni dell'ausiliaria in caso di avvalimento (Mod. 1_ter ausiliario);
- 5) Dichiarazione relativa all'identificazione dei soggetti di cui all'art 94 comma 3 del codice e all'art. 85 Dlgs 159/2011;
- 6) Eventuali - dichiarazioni personali relative al conflitto di interessi (Modello 3 bis);

- 7) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 8) Eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 9) Eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 10) Eventuale documento riportante dati personali da sottrarre all'accesso di terzi;
- 11) Eventuale procura
- 12) Modello dichiarazione conformità standard sociali
- 13) Dichiarazione titolare effettivo

Considerato che per le dichiarazioni sostitutive da prodursi è prevista la sottoscrizione digitale, non è richiesta allegazione di copie del documento di identità dei sottoscrittori. Pertanto si invitano i concorrenti a non allegare copie di documenti di identità non necessari anche al fine di agevolare la gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti.

Gli operatori economici che allegheranno alla documentazione amministrativa e/o di offerta documenti di identità non richiesti se ne assumono la piena responsabilità nei casi in cui tali documenti vengano acquisiti da altri operatori economici partecipanti, in particolare nei casi in cui i documenti di identità siano incorporati nei file contenenti le

dichiarazioni previste dai Modelli DGUE, Mod. 1, 3, ecc, non permettendo di fatto la separazione degli stessi documenti dalle restanti dichiarazioni da concedere all'accesso di terzi.

Analogamente, al fine di non aggravare la procedura per l'accessibilità alla documentazione presentata in gara (art. 36 comma 1 del Dlgs 36/2023), si chiede di inserire eventuali dati particolari che l'operatore ritenesse di produrre quali ad es. informazioni giudiziarie ecc.. in un file distinto così da agevolarne l'individuazione in caso di richiesta di accesso da parte di altri concorrenti.

Relativamente ai predetti documenti da inserire nella busta amministrativa si precisa quanto segue:

15.1 **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

15.1) Istanza di partecipazione e dichiarazioni per l'ammissione alla procedura, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. 445/2000, secondo il fac-simile Modello 1 al presente disciplinare, resa e sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante/procuratore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario *non ancora costituiti*, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o, in alternativa, una sola istanza/dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti.

In caso di ricorso all'avvalimento, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata anche dalla/e ditta/e ausiliarie. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario *costituiti*, l'istanza/dichiarazione è sottoscritta dalla mandataria.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, l'istanza/dichiarazione del Consorzio è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo e deve essere presentata anche dall'eventuale consorziata designata quale esecutrice.

Tale istanza/dichiarazione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato 1) al presente Disciplinare e contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno del Mod. 3).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno del Mod. 3).

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Le dichiarazioni di cui sopra riferite alle cause di esclusione non automatica (artt 95 comma 1 e 98 del Codice) devono essere fornite mediante compilazione del Modello 2_(DGUE) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, alla parte III sezione C, ovvero mediante specifici allegati predisposti dall'operatore economico, sarà onere dell'operatore economico riportare tutti gli eventuali elementi dai quali desumere la sussistenza dell'illecito professionale (art 98 c. 3 del Codice) ed in specifico:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di non aver ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che comunque la violazione è stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 6891;
- g) contestata la commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023 (indicati nel Modello 3) di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, (indicati nel Modello 3), di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1. abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2. bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3. i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4. i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5. i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate *prima* della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione alla gara il concorrente dichiara, anche mediante compilazione del Mod. 3:

1. - i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

- (eventuale) di far ricorso all'istituto dell'avvalimento;

- il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica professionale previsti dal presente disciplinare di gara;

- di non partecipare alla presente procedura contemporaneamente in forme diverse:

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio presenta offerta e a tal fine indicata per l'esecuzione;

c) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 e che quest'ultimo essendo equivalente, assicura le medesime tutele, economiche e normative ai lavoratori di quello indicato

dalla stazione appaltante, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023;

- di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- di accettare in caso di aggiudicazione i requisiti particolari indicati al paragrafo 9 del disciplinare di gara;

- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/99;

- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Urbino accessibile nella sezione Amministrazione trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- accetta, ai sensi dell'art. 113 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ed in particolare:

- si impegna espressamente ad accettare l'avvio dei lavori entro 5 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva efficace e nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023;

- di essere consapevole e di accettare che i lavori devono essere ultimati entro 363 giorni dall'affidamento;

- dichiara di accettare, a pena di esclusione, il "Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella Provincia di Pesaro e Urbino" adottato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e sottoscritto in data 10 marzo del 2020 ;

- dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza, oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza, oppure, nel caso di operatori la cui iscrizione sia scaduta, di aver presentato richiesta di rinnovo nel rispetto dei termini previsti dall'art 5 del DPCM 18/4/2013 e comunque prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia , l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;

- di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187.

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali e nella documentazione di pubblicata e, di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 96 comma 14 del D. Lgs 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

- che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;

- che sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.
- che in sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del Codice, la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica dell'offerta anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 36/2023;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice.

- ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, attesta di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

L'attestazione di cui sopra consiste nell'espresso consenso dell'operatore economico al trattamento dei propri dati, resi con la produzione documentale, anche ai fini di eventuali accessi agli atti. Pertanto, nel caso di richieste di accessi agli atti relativamente alla gara di cui trattasi, l'operatore economico, consentendo il trattamento dei propri dati, rilascia liberatoria in favore del Comune di Urbino, a trasmettere la documentazione in formato integrale agli eventuali richiedenti. Nel caso in cui l'operatore economico non intenda rilasciare al Comune di Urbino la liberatoria al trattamento dei propri dati ai fini dell'accesso agli atti, dovrà produrre, al momento della presentazione dell'offerta, una copia della documentazione già oscurata dei dati di cui non consente il trattamento.

Per gli operatori economici che abbiano depositato domanda di cui all'art 161 del RD 16 marzo 1942 n. 267 nelle more del deposito del decreto di cui all'art 163 del RD 267/1942.

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall'art 110 comma 4 del Codice, così come modificato dal DL 32/2019. Con riferimento al necessario avallo si applica l'art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avallo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del

R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186bis comma 5 lett a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La copia conforme della procura dovrà essere allegata sulla Piattaforma alternativamente:

- i. in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;
ovvero
- ii. ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nella piattaforma telematica copia scansionata del Mod. F24 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentato un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun operatore del RTI presenti distintamente la propria istanza.

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'Impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

- Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lett. b) del Codice, compila il Documento di gara unico europeo (DGUE), consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di qualificazione e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

Il concorrente compila il DGUE direttamente a sistema, accedendo ai dettagli di gara e cliccando

sull'oggetto della procedura.

Si richiede di allegare il DGUE generato dalla piattaforma nella versione adeguata alla normativa nazionale. Si richiede preferibilmente di non allegare il DGUE in formato europeo.

Il DGUE, compilato secondo le modalità di seguito indicate, dovrà essere scaricato in formato XML, firmato digitalmente. All'interno della stessa busta va inserito anche il DGUE in formato pdf firmato digitalmente.

Il modello di DGUE è aggiornato al D.lgs. n. 36/2023. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio concorre, indicate quali esecutrici ; ed inoltre, come già richiesto sopra relativamente alla parte II del DGUE
- in caso di avvalimento, oltre che dall'ausiliata anche dall'ausiliaria.

NOTA BENE:

il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 e di cui al comma 3, lettera g) e h) dell'art. 98 del D.Lgs. 36/2023, come richiamati dal comma 4 del medesimo articolo, deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte II, sezione "B" del DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti (in carica) indicati al comma 3 del medesimo articolo 94, con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, oppure della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama l'art. 94, comma 3, del D.lgs. 36/2023. Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive art 94, commi 1, 2 e art. 98 comma 3, lett. g) e h) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione art. 94, commi 1, 2 e art. 98 comma 3, lett. g) e h) del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, utilizzando preferibilmente *il modello 3 bis*.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame.

Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Ai sensi dell'art. 94, comma 7 e dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 si possono NON dichiarare solo quegli eventuali reati che siano stati depenalizzati oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE

1. il documento deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, utilizzando il modello aggiornato al D.LGS. 36/2023 generato dalla piattaforma;

2. i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV (limitatamente alla sezione A, riquadro 1, e alla sezione D);

3. qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n....";

4. per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 95 del Codice, la dichiarazione deve essere riferita:

- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
- ai soggetti individuati dall'art. 94, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE.

La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 222, COMMA 10, DEL CODICE DEI

CONTRATTI PUBBLICI, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione.

In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:

- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale,
 - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 222, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI;
 - le eventuali specifiche misure adottate, sufficienti a dimostrare l'integrità e l'affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione;
5. la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico.

Si invita a compilare la sezione relativa all'indicazione dei legali rappresentanti facendo riferimento a tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 94, e indicandone i dati anagrafici.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Inoltre il concorrente dovrà allegare ai sensi dell'art. 104, comma 4 del D.lgs. 36/2023, la dichiarazione dell'ausiliario di:

- di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- di essere consapevole che, in base all'art. 104, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante

eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto e che in relazione alle verifiche di cui al precedente punto, il responsabile unico del procedimento accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento (preferibilmente utilizzando il **mod. 1-ter**).

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei servizi devono presentare DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1 al Disciplinare.

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA" B omissis

17 - CONTENUTO DELLA BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica B deve contenere, **a pena di esclusione**, il documento costituente l'offerta economica, come descritto nel seguito.

Si precisa che l'offerta economica deve essere compilata **direttamente a sistema**, secondo le modalità indicate.

Dopo la sua compilazione, il sistema genererà un file pdf che dovrà essere, firmato digitalmente e caricato dall'operatore economico, secondo le modalità che saranno indicate ed impostate dal programma stesso.

L'offerta economica **deve contenere**:

a) dichiarazione del ribasso percentuale, sull'importo posto a base di gara (**€ 232.013,46**), espresso con massimo 3 decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali), offerto sull'importo a base di gara al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso (€ 4.698,11).

b) dichiarazione dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche, nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

Si precisa che il costo della manodopera per il periodo di durata dell'appalto è stato stimato, ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice, in complessivi € 203.923,32. Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera sopra indicati non sono ribassabili.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Tale valore ha carattere indicativo. Qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo sopra specificato, modificandolo in diminuzione, si procederà ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera d) del Codice (verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi desunti dai contratti collettivi di riferimento).

Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato al paragrafo 3.1 del presente disciplinare, dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, che il contratto applicato dal concorrente garantisce ai dipendenti le stesse tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

c) **dichiarazione** dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108 , comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera comporterà l'esclusione dell'offerta, senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio.

L'offerta economica dovrà, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

L'Aggiudicatario resterà vincolato anche in pendenza della accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale. L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Inoltre esclusivamente la busta relativa all'offerta economica dovrà contenere:

- l'allegato all'offerta economica stessa predisposto dalla stazione appaltante (Modello "TABELLA COSTI DELLA MANODOPERA) al presente Disciplinare di gara), contenente:

- lo schema di composizione dei costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa (da dichiarare nell'offerta economica, come specificato sopra, al punto b) del presente paragrafo;
- la dichiarazione di impegnarsi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante per tutta la sua durata e, nel caso in cui lo stesso differisca da quello indicato nel presente Disciplinare, la dichiarazione che lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto a quest'ultimo.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

18) – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023.

L'esclusione automatica si eserciterà solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a

cinque, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5; nel caso in cui siano ammesse meno di 5 offerte non si calcola la soglia di anomalia ma il RUP valuta la congruità di ogni altra offerta che, in base alla presenza di elementi specifici, ritenga sospetta di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 110 del Codice.

Qualora la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia i termini per la conclusione della procedura di appalto sono prorogati per il periodo di 1 mese, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1.3, comma 4.

Per quanto riguarda il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, si adotta il "Metodo A" indicato nell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. In caso di punteggio uguale, si applicherà l'art. 77, ultimo comma, del R.D. n. 827 del 1924, mediante sorteggio automatico effettuato dalla piattaforma.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori in oggetto non presentano carattere transfrontaliero, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell'appalto, dell'importo dei lavori a base di gara, inferiore alla soglia comunitaria e dell'ubicazione dei lavori.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta virtuale avrà luogo il **giorno 14 luglio 2025 alle ore 10.00.**

I concorrenti potranno seguire esclusivamente da remoto le operazioni di gara tramite la piattaforma telematica Asmecom e precisamente potranno verificare l'avanzamento delle operazioni di gara, visualizzare i ribassi/importi offerti e la graduatoria provvisoria, l'apertura della documentazione amministrativa.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente a mezzo pubblicazione di avviso sulla piattaforma telematica.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Seggio di gara, istituito sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, nella prima seduta pubblica virtuale avvalendosi della facoltà dell'inversione procedimentale di cui all'art 107, comma 3 del Codice, procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta:

- all'apertura delle offerte economiche, verificandone la regolarità formale;
- all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
- alla determinazione della soglia di anomalia, secondo le modalità di seguito precisate;
- all'individuazione della graduatoria provvisoria.

NOTA BENE: Nei limiti previsti dall'articolo 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il Seggio di gara invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto previsto oltre nel presente Disciplinare, nel paragrafo "Cause di esclusione. Soccorso istruttorio."

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

L'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo all'aggiudicatario

comporterà l'adozione del provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del concorrente che segue nella graduatoria redatta dalla piattaforma.

Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

La verifica dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi (verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione) avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE reso disponibile dall'ANAC.

Il calcolo dell'anomalia verrà effettuato su tre decimali senza arrotondamento nei passaggi intermedi di calcolo e sul risultato finale.

Costituiranno **causa di esclusione**:

- la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica;
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto vengono ritenuti sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o perché espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, istituito ad hoc sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, nella seduta pubblica virtuale in cui viene aperta l'offerta economica o in altra seduta pubblica procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario

E' sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa il solo *soggetto risultato primo in graduatoria*.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 110 del Codice; comunque, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, la Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, si riserva la decisione di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta venga ritenuta dall'Ente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP dell'Ente procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (art.102 comma 2 del Codice).

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione appaltante motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare

alcuna pretesa al riguardo.

Il Comune di Urbino si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 124 del Codice (facoltà di interpello), ivi compresa la possibilità che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 124, comma 3 del Codice, trova applicazione l'art. 216, commi 2 e 3, ai fini dell'acquisizione del parere obbligatorio del C.C.T..

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove prevista.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, *entro cinque giorni* e tramite piattaforma telematica, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice e, ove prevista, tempestivamente allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto *medio tempore* l'aggiudicazione a favore del destinatario della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC, nonché, ove prevista, all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso, rispettivamente, per carenza dei requisiti o per anomalia dell'offerta, e la Stazione appaltante non abbia già proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso. Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice).

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto è stipulato dall'Ente, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 mediante scrittura privata in modalità elettronica. Il/i capitolato/i e il computo metrico estimativo fanno parte integrante del contratto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, verrà stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Codice, la mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, qualora imputabile all'operatore economico, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di

buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante, al fine di poter dare avvio all'iter contrattuale, consulta la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA) immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011. Cfr. Ministero dell'Interno, Nota 23 marzo 2016, n. 11001/119/20).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Sub-contratti ex art. 119, comma 2 del Codice e contratti continuativi ex art. x art. 119, comma 3, lettera d) del Codice

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, sette giorni prima o, previo accordo con l'Ente stipulante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della l. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art.2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del comune di Urbino:

<https://www.comune.urbino.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 e 36 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato, al concorrente è richiesto di **indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione**. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc:) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente gara è il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, sito in Via della Loggia 24 (60121) Ancona (AN) - tel. 071 206946. Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza degli atti.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto d'appalto e allo svolgimento del rapporto giuridico con essi dedotto, saranno devolute alla competente Autorità giudiziaria del Foro di Pesaro. In relazione all'art. 213, comma 2 del Codice, si precisa che la Stazione Appaltante non intende avvalersi della clausola compromissoria.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La procedura di gara comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Urbino. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di manifestazione di interesse di cui al presente avviso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e quelli acquisiti dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023. Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. *I dati possono essere comunicati ad appositi enti, nominati responsabili esterni, solo per svolgere il servizio o tutelare l'Amministrazione o ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.* Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Urbino, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Dirigente Unico del Comune di Urbino con sede in via Puccinotti, 3 -61029 Urbino, Dott. Marco Feduzzi. Il Responsabile della Protezione dei dati è la dott.ssa Martina Battazzi, e-mail rpdc@cm-urbania.ps.it.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Urbino per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

2. Destinatari dei dati personali

3. I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Urbino.

I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

4. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

5. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

6. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

7. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

*Il Dirigente area Tecnica
Arch. Mara Mandolini*

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)